



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73491** del registro di segreteria, depositato in data 21.1.2022 dal Sig. (omissis) elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antonio De Rosa, C.F.: DRSNTN61M16F839S, sito in Afragola (NA), alla via Giacomo Leopardi nr. 36, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, PEC: derosantoniogaleal@pec.it- email: studiolegaleavvderosantonio@gmail.com;

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Gestione Dipendenti Pubblici) DIREZIONE PROVINCIALE Viterbo, in persona del L.R. pro tempore, con sede in Viterbo, via Matteotti nr. 29(C.F. 80078750587);

per

ottenere il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico per l'effetto dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973, di cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza 1/2021/QM hanno fornito una innovativa interpretazione con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari e forze di polizia unitamente alla Circolare nr. 199 del 29 dicembre 2021 dell'INPS, tenendo conto dell'effettivo numero di

anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 19.11.2024 l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS; nessuno presente per parte ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Parte ricorrente chiedeva la condanna dell'INPS alla ricostruzione del proprio trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo della quota retributiva di pensione e quindi al pagamento delle relative differenze economiche con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

Rappresentava in ricorso di essere stato militare della Guardia di Finanza; di essere in quiescenza con decorrenza dicembre 2020; di essere andato in pensione con il sistema misto; di avere diritto al calcolo della quota A della pensione, avente ad oggetto il periodo di lavoro antecedente la data del 31.12.1995, conformemente alla regola dell'art.54 D.P.R.n.1092/73, per la quale *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile"*; che l'INPS aveva invece calcolato il trattamento pensionistico applicando un'aliquota più sfavorevole.

2. In data 28.6.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, rappresentando la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendosi l'INPS adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti attraverso la pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez con l'emanazione della Circolare n.107/21. La Sede INPS Napoli Vomero ha provveduto, in applicazione della richiamata Circolare, a ricalcolare la pensione del ricorrente. Comunicava che con il cedolino di pensione del mese di settembre 2024 sarebbero state pagate le differenze economiche spettanti sui

ratei arretrati, unitamente agli interessi legali, con adeguamento della pensione. Allegava la determina di riliquidazione della pensione. All'esito del pagamento, previsto per il mese di settembre 2024, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS, del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto alla data di deposito del ricorso.

3. All'udienza del 10.7.2024 veniva disposto su accordo delle parti un rinvio all'udienza del 19.11.2024 al fine di dichiarare la cessata materia del contendere all'esito del pagamento.

4. L'INPS in data 19.11.2024 depositava i cedolini di luglio e settembre 2024 da cui si evince l'avvenuto adeguamento della pensione nel mese di settembre. All'udienza del 19.11.2024 l'INPS confermava l'avvenuto pagamento nel mese di settembre 2024 richiamando la documentazione da ultimo depositata e chiedeva la cessata materia del contendere.

Il giudizio è quindi passato in decisione mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si osserva preliminarmente che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere*

presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)". (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Come si è detto, parte resistente INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento con il quale il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato, in conformità alla domanda odiernamente azionata, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31.12.1995, formulando istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La corretta rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente è dimostrata, altresì, dalla nota presente a pagina 3 del provvedimento di riliquidazione, citato nella premessa in fatto: *"La pensione e' stata riliquidata per l'applicazione dell'aliquota di*

rendimento del 2,44% secondo le disposizioni impartite con circolare n. 107 del 14/7/2021. Il presente provvedimento e' comprensivo dei nuovi dati giuridico-economici inviati telematicamente dal datore di lavoro". Il pagamento è avvenuto nel mese di settembre 2024, come confermato dall'INPS all'udienza e come risulta dalla documentazione agli atti.

La corretta applicazione da parte dell'INPS delle indicazioni fornite dalle SS.RR. e dalla circolare INPS n. 107/2021, consente a questo Giudice di pervenire a declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere circa la riliquidazione della pensione in conformità ai dettami delle SS.RR. che con la sentenza n. 1/2021 hanno chiarito le linee applicative dell'art. 54 DPR 1092/1973.

Nel caso in esame, quanto affermato dall'INPS non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente - che non ha presentato memorie a seguito della precedente udienza e non risulta presente all'udienza -, mancata contestazione che, pertanto, assume valore di prova in ordine a quanto affermato in ordine alla liquidazione della richiesta prestazione pensionistica.

2. Riguardo le spese del giudizio, se ne statuisce la compensazione, in ragione dei contrasti giurisprudenziali precedentemente riscontrabili nella materia de qua, che hanno trovato soluzione soltanto con la decisione n. 1/2021/QM delle SS.RR.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 19.11.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25.11.2024

Il Direttore della segreteria

(Sig. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente